

- le spese correnti e pagamenti in c/capitale per interventi temporanei e straordinari di carattere sociale, disposti dagli enti locali nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro e diretti ad alleviare gli effetti negativi della congiuntura economica di cui all'art. 7-quater, comma 1, lett. c) della legge n. 33/2009.

- i pagamenti in c/capitale (in conto competenza ed in conto residui) effettuati entro il 31/12/2009 per un importo non sup. al 4% del totale dei residui passivi in c/capitale risultanti al 31 dicembre 2007, a condizione che gli enti abbiano rispettato il patto 2008 o si trovino nelle condizioni di esclusione delle sanzioni di cui all'art. 77-bis comma 21-bis legge 133/2008 (art. 9-bis, comma 1, del decreto-legge anticrisi n. 78/2009, convertito nella legge n. 102/2009). Gli effetti della suddetta disposizione normativa sono stati tutt'altro che neutrali in termini finanziari. Tale meccanismo ha determinato, infatti, un peggioramento dei saldi di finanza pubblica quantificato in 2.250 milioni. La manovra originaria di finanza pubblica definita dal decreto legge n. 112/2008 per il Patto di stabilità interno 2009 - quantificata in 1.650 milioni - è divenuta, quindi, espansiva e pari ad un aumento di 600 milioni rispetto ai saldi tendenziali di comparto.

Sistema premiale

Altra novità rispetto al passato è l'introduzione del meccanismo premiale - previsto dai commi 23, 24, 25 e 26 dell'art. 77-bis - correlato con i risultati raggiunti dal comparto degli enti locali rispetto agli obiettivi programmatici assegnati allo stesso e basato su un nuovo elemento di virtuosità. In particolare, i citati commi prevedono che, nel caso in cui il comparto abbia rispettato l'obiettivo assegnato, gli enti adempienti al patto potranno beneficiare nell'anno successivo, in base al posizionamento rispetto a due indicatori economico-strutturali (grado di rigidità strutturale e indice di autonomia finanziaria), di un peggioramento del proprio saldo obiettivo. L'entità del peggioramento, a livello complessivo, è commisurata al 70% dello scostamento tra saldo obiettivo e saldo realizzato dagli enti che, nell'anno di riferimento, non hanno rispettato il patto. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2009 sono stati definiti gli indicatori e la loro composizione, i valori medi per fascia demografica con cui valutare la virtuosità e le modalità di riparto dei premi di virtuosità fra gli enti ritenuti più virtuosi.

Regionalizzazione del patto

Il comma 11 dell'art. 77-ter del decreto legge n. 112/2008 ha introdotto una ulteriore rilevante novità prevedendo, per la prima volta, la facoltà per le regioni di "adattare" le regole e i vincoli posti dalla normativa nazionale in relazione alle diverse situazioni finanziarie degli enti locali compresi nel proprio territorio, fermo restando l'obiettivo determinato complessivamente dalle regole del patto di stabilità per gli enti locali. La norma prevede, altresì, che tale facoltà possa essere esercitata solo sulla base dei criteri stabiliti in sede di consiglio delle autonomie locali. Tale norma è integrata dall'articolo 7-quater del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 che, nel 2009, ha consentito di avviare la "regionalizzazione" del patto di stabilità interno consentendo alle regioni di cedere propri spazi di spesa in favore degli enti locali a valere sull'obiettivo regionale.

Sistema sanzionatorio

La legge n. 133/2008, di conversione del decreto legge n. 112/2008, ha voluto porre, più che negli anni passati, particolare attenzione al sistema delle sanzioni previste in caso di inadempimento al patto di stabilità interno. Infatti, il comma 20 dell'art. 77-bis, il comma 10 dell'articolo 61 e il comma 4 dell'articolo 76, richiamato dal comma 21 del predetto art. 77-bis, hanno previsto le seguenti sanzioni:

a) riduzione dei trasferimenti ordinari dovuti dal Ministero dell'Interno di un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale e comunque in una misura non superiore al 5%;

b) gli impegni di spese correnti identificate dal titolo 1° della spesa (secondo la classificazione di cui al D.P.R. n. 194 del 1996) senza alcuna esclusione non possono superare il valore annuale più basso del corrispondente ammontare annuo degli impegni effettuati nell'ultimo triennio.

c) il ricorso all'indebitamento non è consentito anche se finalizzato agli investimenti; (ad esclusione delle operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionarie, il cui ricavato è destinato all'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento, che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività).

d) il divieto di assunzione del personale (come previsto dall'articolo 76, comma 4).

e) Riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali (articolo 61, comma 10, della legge n. 133/2008 di conversione del decreto legge n. 112/2008).

Modifiche introdotte da ulteriori disposizioni legislative

Modifiche ed integrazioni alla disciplina inerente la finanza locale sono state altresì introdotte, nel corso dell'anno 2009, da provvedimenti normativi la cui entrata in vigore ha prodotto effetti. Si fa riferimento, nella fattispecie, al decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, al decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26, al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, alla legge 5 maggio 2009, n. 42, al decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, non convertito (i cui atti e provvedimenti adottati restano salvi e per il quale vengono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dello stesso, in applicazione dell'articolo 2, comma 251, della legge n. 191 del 2009) ed alla legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Si segnala, altresì, il decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, il quale produce effetti anche sulla finanza degli enti locali per l'anno 2009.

Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14

L'articolo 42 bis reca disposizioni per la definizione delle violazioni in materia di affissioni e pubblicità.

In particolare, viene previsto che le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni e pubblicità commesse nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2005 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame (il 28 febbraio 2009), mediante affissione di manifesti politici ovvero di striscioni o mezzi simili, possano essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio, nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio. Ciò mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 1.000 euro per comune e per provincia.

Il decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26

L'articolo 1 bis, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26, recante "Disposizioni urgenti per lo svolgimento, nell'anno 2009, delle consultazioni elettorali e referendarie", reca modifiche agli articoli 72, 73 e 74 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUOEL), in ordine alle dimensioni dei contrassegni delle schede elettorali.

Il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33

Il decreto-legge in argomento reca, all'articolo 7-quater, modifiche alla disciplina del patto di stabilità interno, cui si rimanda nell'apposito paragrafo.

Il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77

Il provvedimento in questione, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, nonché interventi urgenti in materia di protezione civile, prevede, all'articolo 6, alcune misure volte alla sospensione ed alla proroga di termini aventi riflessi sulla gestione degli Enti Locali. Ciò al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009.

Si segnalano:

– la possibilità, con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di disporre il differimento dei termini per:

a) la deliberazione del bilancio di previsione 2009, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) la deliberazione di approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2008, di cui all'articolo 227 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

c) la presentazione della certificazione attestante il mancato gettito ICI derivante dall'esenzione riconosciuta sugli immobili adibiti ad abitazione principale, di cui al decreto del Ministero dell'Interno in data 1° aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2009;

d) la presentazione da parte degli enti locali della certificazione attestante l'IVA corrisposta per prestazioni di servizi non commerciali, della certificazione attestante l'IVA corrisposta per i contratti di servizio per il trasporto pubblico locale e della certificazione attestante la perdita di gettito ICI sugli edifici classificati in categoria D.

Con decreto ministeriale del 30 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2009, sono stati differiti al 31 luglio 2009, per gli enti locali colpiti da eventi sismici nella regione Abruzzo, i termini per gli adempimenti di cui in premessa.

Il richiamato articolo 6 prevede, tra l'altro, l'esclusione dal patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010 delle spese sostenute dalla regione Abruzzo, dalla provincia dell'Aquila e dai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici.

La legge 5 maggio 2009, n. 42

In tema di federalismo fiscale, al fine di dare concreta attuazione all'articolo 119 della Costituzione, è stata emanata la legge 5 maggio 2009, n. 42.

Il contenuto di tale norma si estrinseca in una serie di principi e criteri direttivi di carattere generale, che saranno esplicitati dalle Commissioni appositamente costituite, sulla base dei quali dovrà trovare compiuta attuazione il sistema di federalismo fiscale.

Tra i principi e criteri direttivi cui si è fatto riferimento figurano:

- il superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e delle funzioni fondamentali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;

- la soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese riconducibili alle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi, dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali e degli stanziamenti per gli interventi speciali previsti dall'articolo 119, comma 5, della Costituzione;

- istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi, il primo dei quali a favore dei Comuni, l'altro a favore delle Province e delle Città metropolitane, alimentati da un fondo perequativo dello Stato sostenuto dalla fiscalità generale con indicazione separata degli stanziamenti per le diverse tipologie di enti, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte;

- premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà tributaria nonché nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli Enti che non rispettano gli equilibri economico – finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma lettera m) o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione.

Il decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di trasferimenti erariali ai Comuni. In particolare, viene prorogato al 31 marzo 2010, a pena di decadenza, il termine entro il quale i comuni trasmettono al Ministero dell'Interno una apposita certificazione del maggior gettito accertato, a tutto l'anno 2009, dell'imposta comunale sugli immobili derivante dall'applicazione dell'articolo 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45 (ICI rurale e fattispecie assimilate), del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006. Tali disposizioni sono successivamente confluite nell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per l'anno 2010).

Le modalità ed i termini sono stati stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno. Ciò ai fini della riduzione della riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Per l'anno 2009 il Ministero dell'Interno è stato, in virtù del presente provvedimento, autorizzato a corrispondere ad ogni singolo comune, a titolo di acconto, un contributo pari all'80% della differenza tra l'importo certificato per l'anno 2007 e la corrispondente riduzione del contributo ordinario operata per il medesimo anno.

La legge 31 dicembre 2009, n. 196

Importanti riflessi sulla gestione contabile degli Enti Locali derivano dalla legge di contabilità e finanza pubblica, entrata in vigore il 1 gennaio 2010, finalizzata, tra l'altro, all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio dell'intero aggregato delle amministrazioni pubbliche, oltre che all'istituzione di una banca dati unitaria che consenta di raccogliere le informazioni di bilancio propedeutiche, tra l'altro, all'attuazione del federalismo fiscale ed all'analisi della spesa.

Il decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di salvaguardia degli equilibrio di bilancio degli Enti Locali.

Nel dettaglio viene stabilito, al comma 6, che la certificazione trasmessa a carico dei Comuni al Ministero dell'Interno entro il 30 aprile 2009 concernente il mancato gettito accertato, in conseguenza dell'esclusione dell'ICI sulla prima abitazione, dovesse essere debitamente sottoscritta dal responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'organo di revisione. Con riferimento alla predetta certificazione viene previsto, al successivo comma 7, la trasmissione della stessa, per la verifica della veridicità, alla Corte dei conti, che a tale fine può avvalersi anche della competente Agenzia del territorio.

L'articolo 2, comma 8, ha previsto, quindi, che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in argomento, venissero stabiliti, in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, i criteri e le modalità per il riparto tra i Comuni dell'importo di 260 milioni di euro a titolo di regolazione contabile pregressa.

Il successivo articolo 2 bis dispone in ordine agli enti che subentrano nei rapporti giuridici delle Comunità montane disciolte, assegnando agli stessi tutti i trasferimenti erariali già erogati alle Comunità montane medesime - al netto delle riduzioni stabilite dall'articolo 2, comma 16, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - in particolare a titolo di contributo ordinario, di contributo consolidato e di contributo per investimenti. Trattasi, in particolare, della detrazione di 66,8 milioni di euro prevista, a decorrere dall'anno 2009, a carico del fondo ordinario e della riduzione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 a valere sui trasferimenti erariali a favore delle Comunità montane.

Del contenuto in materia di trasferimenti erariali per l'anno 2009 e di compartecipazione provinciale al gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 2-quater del provvedimento in argomento è stato già fatto cenno nell'apposito paragrafo relativo ai Trasferimenti erariali agli Enti Locali.

Si segnala altresì, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, la conferma, per l'anno 2009, delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26. Trattasi della procedura prevista, ai soli fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, in ordine all'ipotesi di scioglimento di cui all'articolo 141, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tale procedura prevede, nella fattispecie, la nomina da parte del Prefetto di un commissario, affinché predisponga d'ufficio tale documento per sottoporlo al consiglio.

Viene prevista la trasmissione al Ministero dell'Interno, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2009, anche se già presentate delle dichiarazioni attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti. Viene prescritta, a corredo delle stesse, un'attestazione a firma del responsabile del servizio finanziario dell'ente locale, nonché l'asseverazione dell'organo di revisione, che evidenzia le minori entrate registrate per ciascuno degli anni 2005 e precedenti e i relativi contributi statali a tale titolo comunicati.

Infine, l'articolo 4, avente per oggetto proroga di termini per gli enti locali, prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2009⁽²⁸⁾, la nullità di ogni atto adottato dall'associazione tra comuni che non abbiano aderito ad una unica forma associativa per gestire il medesimo servizio, con le eccezioni di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 244 del 2007. Ciò ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovra comunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture.

Termini per l'adozione del bilancio di previsione 2009

Il bilancio di previsione, con i relativi allegati, rappresenta il principale documento di programmazione amministrativa e finanziaria degli enti locali, per cui la sua adozione assume particolare importanza.

⁽²⁸⁾ Successivamente prorogato al 1 gennaio 2010 dall'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

In proposito l'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali prevede che gli enti approvino tale documento per l'anno successivo entro il 31 dicembre e che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze), sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

Nel corso del 2009, per venire incontro alle esigenze degli Enti Locali e dar modo agli stessi di applicare tutta la normativa di riferimento nel bilancio, il termine è stato differito al 31 marzo 2009 con provvedimento del 19 dicembre 2008.

Stanziamenti erariali

I trasferimenti erariali erogati agli Enti Locali per l'anno 2009 sono stati determinati sulla base delle disposizioni della legge finanziaria per lo stesso anno, nonché delle numerose altre disposizioni di legge vigenti in materia di finanza locale.

Andamento dei fondi

Le dotazioni di cassa sono risultate completamente sufficienti per disporre, oltre ai trasferimenti relativi all'anno 2009, anche quelli in conto residui relativi agli anni 2008 e precedenti, con particolare riferimento agli Enti Locali già soggetti al sistema del cosiddetto monitoraggio dei flussi di cassa, di cui si è detto.

Conseguentemente, oltre a ricevere le erogazioni di competenza dell'anno 2009 indipendentemente dalle giacenze di tesoreria, essi hanno potuto richiedere il pagamento di risorse di cassa relative ad anni precedenti.

Complessivamente le erogazioni disposte a tutto il 2009 ammontano a 19.661,87 milioni di euro, di cui:

- 18.507,19 milioni di euro per il pagamento dei trasferimenti erariali spettanti per l'anno 2009;
- 1.154,68 milioni di euro per i trasferimenti erariali spettanti per gli anni 2008 e precedenti e pagati in conto residui.

Le risorse per effettuare i trasferimenti di fondi sono state messe a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sia in sede di bilancio sia nel corso dell'anno da varie leggi di spesa e da atti amministrativi.

In sede di assestamento sono stati assegnati fondi di bilancio in termini di competenza e di cassa, pari 1.454,27 milioni di euro, necessari per il rimborso dei tagli operati negli anni 2008 e 2009 in ragione dei presunti maggiori introiti ICI rurale, ed altre fattispecie di legge, derivanti dalle disposizioni introdotte dall'art. 2, commi da 33 a 46, del decreto-legge n. 262 del 2006 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006.

Inoltre, ulteriori assegnazioni, in termini di cassa, sono state disposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con appositi decreti, per complessivi 922,51 milioni di euro, di cui:

- 735,04 milioni di euro per il finanziamento dei trasferimenti erariali spettanti per gli anni 2006 e 2007 agli enti locali in precedenza soggetti alle disposizioni sui limiti di giacenza

a titolo di contributi ordinari, contributi perequativi, contributi consolidati e contributi per lo sviluppo degli investimenti;

– 147,09 milioni di euro su altri capitoli di bilancio;

– 40,38 milioni di euro quale reiscrizione di bilancio di residui perenti.

Si evidenzia che, per l'anno 2009, le Province devono riversare risorse per un ammontare pari a 165,18 milioni di euro, a fronte del gettito introitato eccedente i trasferimenti erariali spettanti.

Indisponibilità dei fondi in termini di cassa

L'ammontare complessivo dello stanziamento di cassa destinato agli Enti Locali per l'anno 2009 è pari a 19.138,16 milioni di euro, la massa spendibile è pari a 20.157,01 milioni di euro, di cui 18.215,65 milioni in termini di competenza ed euro 1.941,36 milioni in conto residui.

Sono stati assegnati fondi di bilancio in termini di competenza e di cassa pari ad euro 1.454,27 milioni, necessari per la restituzione dei presunti maggiori introiti ICI derivanti dalle disposizioni introdotte dall'articolo 2, commi da 33 a 46, del decreto legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, portati in riduzione dei contributi ordinari spettanti per gli anni 2008 e 2009.

Si segnala che ulteriori assegnazioni, in termini di cassa sono state disposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con appositi decreti per complessivi euro 922,51 milioni.

Base dati delle elaborazioni

Trattasi, per quanto concerne quanto descritto nell'“Andamento dei fondi”, di dati di cassa erogati al 19 marzo 2010. La specifica non è di scarso rilievo considerato che, per espressa disposizione di legge i trasferimenti, e quindi anche le erogazioni che ne conseguono, possono subire in casi eccezionali, rideterminazioni nell'ammontare in conseguenza⁽²⁹⁾.

Parimenti, si precisa che le tabelle riportate successivamente concernenti le risorse finanziarie trasferite agli enti locali, si riferiscono ad elaborazioni su base dati al 15 febbraio 2010.

I trasferimenti erariali alle Regioni

Nel 2009 i trasferimenti erariali dallo Stato alle Regioni, come iscritti nel bilancio dello Stato, ammontano a 99.022 milioni di euro, con un incremento dell'0,1% rispetto al 2008.

A distanza di oltre nove anni dall'introduzione del D.Leg. 56/2000 e relativi decreti di attuazione, otto dal varo del nuovo Titolo V della Costituzione e sette dal “blocco” del processo di riparto fra le Regioni previsto da quel decreto, è venuto a delinearsi il nuovo assetto in senso federalista, finalizzato a rendere coerente l'ammontare dei trasferimenti con il quadro generale di riordino del sistema fiscale ed amministrativo del Paese.

(29) Ciò è quanto avverrà, come già anticipato, per i rimborsi ICI per l'esenzione dell'abitazione principale in relazione ai maggiori fondi stanziati per l'anno 2009 dall'articolo 2, comma 127, della legge n. 191 del 2009.

L'attuale contesto normativo prevede che il regime di trasferimenti statali venga compensato da entrate regionali rappresentate dall'aumento dell'aliquota della addizionale regionale all'IRPEF, dall'aumento dell'aliquota di compartecipazione regionale all'accisa sulle benzine e dalla compartecipazione regionale all'IVA.

L'autonomia finanziaria delle Regioni di entrate (art. 119 Costituzione) si traduce nella riduzione dell'ammontare dei trasferimenti erariali vincolati a fronte dell'aumento delle entrate cosiddette "libere", della compartecipazione al gettito di tributi erariali, nonché dei trasferimenti senza vincoli di destinazione a carico di un fondo finalizzato alla solidarietà interregionale.

Secondo le previsioni originarie, attraverso il fondo compensativo, fino al 2013, dovrebbe essere allocata alle Regioni una quota decrescente delle entrate IVA, sulla base dei fabbisogni sanitari; in compenso, una quota crescente (fino al 100% nel 2013) dovrebbe essere ripartita sulla base di parametri oggettivi (popolazione, sesso ed età, contributi compensativi per i costi aggiuntivi nelle regioni minori, etc.). Sebbene la partecipazione all'IVA da parte delle Regioni sia commisurata ai fabbisogni sanitari, i trasferimenti non sono vincolati e le Regioni sono libere di usarli, come qualsiasi altra forma non vincolata, per ogni altra destinazione. Le risorse eventualmente mancanti dovrebbero essere acquisite dalle Regioni, manovrando le altre fonti di entrata, come ad esempio l'aliquota aggiuntiva dell'IRAP e dell'IRE, rispettivamente, fino all'1% ed allo 0,5% oltre l'aliquota base, oppure i tickets sui farmaci e sui servizi sanitari, etc.

Con la legge n.42 del 5 maggio 2009 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" si completa il riordino del sistema fiscale ed amministrativo del Paese e si avvia il processo di attuazione del nuovo sistema di finanziamento regionale delineato dal novellato art. 119 della Costituzione.

L'obiettivo è quello di rendere più efficienti le amministrazioni regionali, finanziando le risorse in base alle funzioni effettivamente svolte ed attribuendo alle stesse autonomia finanziaria e fiscale, secondo un principio di equità e di sviluppo. Dovrà essere garantito l'esercizio dell'autonomia tributaria, stabilendo che le Regioni possono istituire, nelle materie non assoggettate a imposizione statale, tributi vari. Per le Regioni è previsto il riassetto delle fonti di finanziamento comprendenti tributi propri, compartecipazioni IVA ed una compartecipazione IRPEF. Le Regioni avranno il finanziamento integrale delle prestazioni essenziali su diritti civili e sociali (sanità e assistenza), nonché del trasporto pubblico di competenza regionale.

Per quanto riguarda la perequazione delle risorse, i fabbisogni di spesa non dovranno coincidere con la spesa storica, come di fatto avviene oggi. Nel rinnovato quadro istituzionale dei rapporti finanziari tra i vari livelli di governo sono stati fissati i criteri generali per l'avvio di un percorso graduale per restituire razionalità alla distribuzione delle risorse e renderle coerenti con i fabbisogni e con i costi standard delle prestazioni erogate. Il sistema perequativo dovrà realizzare anche una sintesi tra l'esigenza di uniformità e quella di autonomia e differenziazione territoriale. Per le competenze di spesa non riconducibili a prestazioni essenziali o a funzioni fondamentali, la perequazione dovrà basarsi sulla capacità fiscale. Il fondo perequativo, per questa componente, verrà alimentato da una parte

Tabella RP. 1. - RISORSE FINANZIARIE TRASFERITE DALLO STATO ALLE REGIONI - Iscrizioni di competenza nel bilancio statale per origine del finanziamento (milioni di euro)

	2006			2007			2008			2009		
	Valore assoluto	Strutt. %	Variaz. %	Valore assoluto	Strutt. %	Variaz. %	Valore assoluto	Strutt. %	Variaz. %	Valore assoluto	Strutt. %	Variaz. %
A) Finanziamenti collegati a tributi erariali	22.599	28,4	0,1	23.103	26,0	2,2	34.557	34,9	49,6	32.714	33,0	-5,3
1) Regioni a Statuto Ordinario:	601	0,8	-0,2	602	0,7	0,2	2.168	2,2	260,1	2.029	2,0	-6,4
- Fondo Comune ex art. 8 della legge 281/1970 e successivi rifinanziamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Quote di tributi erariali e Fondo perequativo e di compensazione interregionale	601	0,8	-0,2	602	0,7	0,2	2.168	2,2	260,1	2.029	2,0	-6,4
2) Regioni a Statuto Speciale:	21.998	27,7	0,1	22.501	25,3	2,3	32.390	32,7	43,9	30.685	31,0	-5,3
- Devoluzioni di tributi erariali e somme sostitutive di tributi soppressi	21.998	27,7	0,1	22.501	25,3	2,3	32.390	32,7	43,9	30.685	31,0	-5,3
- Associazioni destinate al finanziamento delle funzioni (leggi 405/75, 698/75, 685/75, 194/78)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) Assegnazioni connesse a programmi regionali di sviluppo	832	1,0	24,4	844	1,0	1,4	861	0,9	2,0	690	0,7	-19,8
1) Fondo Programmi Regionali di Sviluppo ex art. 9 legge 281/70 e successivi rifinanziamenti:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- quota a destinazione libera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- quota relativa a leggi aggregate al fondo con vincolo di destinazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) Altre assegnazioni per il finanziamento di programmi di sviluppo regionale	832	1,0	24,4	844	1,0	1,4	861	0,9	2,0	690	0,7	-19,8
C) Comparto Sanitario	8.270	10,4	-27,7	10.960	12,3	32,5	9.104	9,2	-16,9	8.683	8,8	-4,6
D) Risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del federalismo amministrativo e fiscale	45.790	57,6	15,9	51.861	58,4	13,3	53.296	53,9	2,8	55.868	56,4	4,8
E) Assegnazioni connesse a provvedimenti speciali	2.055	2,6	-8,2	2.053	2,3	-0,1	1.110	1,1	-46,0	1.067	1,1	-3,8
F) Assegnazioni connesse al Fondo Investimenti e Occupazione ai sensi della legge 526/82 e successivi rifinanziamenti (FIO 1982, 1983, 1984, ecc.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE TRASFERIMENTI	79.546	100,0	4,1	88.821	100,0	11,7	98.927	100,0	11,4	99.022	100,0	0,1

Fonte: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE

Tabella RP. 2. - RISORSE FINANZIARIE TRASFERITE DALLO STATO ALLE REGIONI - Iscrizioni di competenza nel bilancio statale per settore di destinazione (milioni di euro)

	2006			2007			2008			2009		
	Valore assoluto	Strutt. %	Variaz. %	Valore assoluto	Strutt. %	Variaz. %	Valore assoluto	Strutt. %	Variaz. %	Valore assoluto	Strutt. %	Variaz. %
A) Trasferimenti di parte corrente	74.911	94,2	4,4	84.054	94,6	12,2	93.815	94,8	11,6	93.363	94,3	-0,5
- settore socio-assistenziale												
e formazione professionale	4.117	5,2	76,5	7.800	8,8	89,5	2.126	2,1	-72,7	2.048	2,1	-3,7
- settore sanità	7.829	9,8	-26,1	10.141	11,4	29,5	8.299	8,4	-18,2	7.443	7,5	-10,3
- settore agricoltura e forestazione	104	0,1	1,0	106	0,1	1,9	79	0,1	-25,1	69	0,1	-12,7
- settore calamità naturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- settore trasporti	483	0,6	-1,2	482	0,5	-0,2	104	0,1	-78,5	104	0,1	-
- altri settori	62.378	78,4	7,1	65.525	73,8	5,0	83.208	84,1	27,0	83.700	84,5	0,6
B) Trasferimenti di parte capitale	4.635	5,8	-0,4	4.767	5,4	2,8	5.112	5,2	7,2	5.658	5,7	10,7
- settore socio-assistenziale												
e formazione professionale	282	0,4	40,3	285	0,3	1,1	208	0,2	-26,9	229	0,2	10,1
- settore sanità	441	0,6	-47,9	819	0,9	85,7	804	0,8	-1,8	1.240	1,3	54,2
- settore agricoltura e forestazione	323	0,4	7,7	320	0,4	-0,9	285	0,3	-10,9	305	0,3	7,0
- settore calamità naturali	181	0,2	-0,5	179	0,2	-1,1	246	0,2	37,4	194	0,2	-21,0
- settore trasporti	499	0,6	-2,0	488	0,5	-2,2	724	0,7	48,4	682	0,7	-5,8
- settori energia	155	0,2	10,7	159	0,2	2,6	50	0,1	-68,6	39	-	-22,8
- settore ambiente, cultura, sport, turismo	999	1,3	15,9	1.015	1,1	1,6	580	0,6	-42,8	527	0,5	-9,2
- fondo investimenti e occupazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- altri settori	1.755	2,2	8,9	1.502	1,7	-14,4	2.214	2,2	47,4	2.442	2,5	10,3
TOTALE TRASFERIMENTI	79.546	100,0	4,1	88.821	100,0	11,7	98.927	100,0	11,4	99.022	100,0	0,1

Fonte: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE

del gettito della compartecipazione all'IRPEF di competenza delle Regioni con maggiore capacità fiscale.

Nel corso degli ultimi anni, le risorse finanziarie trasferite dallo Stato alle Regioni, registrano un trend crescente (tab. RP.1 e RP.2), da attribuirsi per lo più ai trasferimenti occorrenti per l'attuazione del federalismo fiscale, nonché per la realizzazione del sistema amministrativo del Paese. In particolare, i trasferimenti complessivi passano dagli oltre 45,3 miliardi del 1998 (4,15% del PIL), agli oltre 68,7 miliardi del 2003 (5,15% del PIL), nonché ai 99,0 miliardi di euro del 2009 (6,4% del PIL).

Dall'analisi dei dati relativi alla struttura dei trasferimenti del 2009, le iscrizioni di competenza nel bilancio statale per origine del finanziamento indicano che la quota relativa alle risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del federalismo (fiscale ed amministrativo) rappresenta il 56,4% del totale: le risorse per l'attuazione del federalismo amministrativo sono finalizzate alla copertura degli oneri conseguenti all'esercizio di funzioni conferite alle Regioni a seguito del suddetto federalismo; quelle per il federalismo fiscale, invece si concretano in un trasferimento statale denominato "compartecipazione regionale all'IVA" destinato alle Regioni per coprire un monte risorse che le stesse non ricevono più a titolo di trasferimento diretto in quanto correlate a norme autorizzative soppresse.

Segue, quanto a consistenza, l'insieme dei finanziamenti collegati ai tributi erariali con una quota pari al 33,0% del totale delle risorse trasferite. All'interno di tale componente i trasferimenti destinati alle Regioni a Statuto Speciale e alle Regioni a Statuto Ordinario rappresentano rispettivamente il 31,0 e lo 2,0% del totale dei trasferimenti.

Immediatamente dopo, nella struttura dei trasferimenti statali si collocano le risorse destinate al comparto sanitario che rappresentano il 8,8% dei trasferimenti complessivi.

Ad eccezione della quota che rimane gestita direttamente dal livello centrale per finalità e programmi specifici, il finanziamento di tale comparto, nelle regioni a statuto ordinario, viene assicurato dal rafforzamento della finanza regionale.

In successione si colloca il blocco dei finanziamenti previsti nei provvedimenti legislativi speciali che intervengono nei vari settori economici di competenza regionale con un ammontare di risorse pari al 1,1% dei trasferimenti complessivi.

Sul livello più basso si pongono, infine, le assegnazioni connesse con i Programmi Regionali di Sviluppo (0,7% del totale dei trasferimenti).

Per quanto concerne l'analisi dei trasferimenti statali riferita ai settori funzionali di intervento, si conferma la netta prevalenza dei trasferimenti destinati al finanziamento delle spese correnti (94,3%), pari al 6,1% del PIL, rispetto a quelli in conto capitale (5,7%), pari allo 0,37% del PIL, con un ammontare di risorse che comportano una diminuzione delle assegnazioni di parte corrente pari al 0,5% ed una crescita di quelle di parte capitale pari al 10,7% rispetto all'anno precedente.

I trasferimenti erariali per le Province, per i Comuni e per le Comunità montane

La disciplina che regola i trasferimenti erariali in favore di Province, Comuni e Comunità montane per il 2009 sono contenute, prevalentemente, nel decreto legge n. 154 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, oltre che nel decreto-

Tabella RP. 3. – RISORSE FINANZIARIE TRASFERITE ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI - Anno 2009 - Assegnazioni di diritto
(milioni di euro)

REGIONI	CONTRIBUTI CORRENTI							CONTRIBUTI PER SVILUPPO INVESTIMENTI	TOTALE CONTRIBUTI
	Ordinario	Squilibrio fiscalità locale	Consolidato	Compartecip. IRPEF	Altri contributi generali	Funzioni trasferite parte corrente	TOTALE	Amortamento mutui	
Piemonte	1,90	-	-	45,51	6,11	0,54	54,06	-	54,06
Lombardia	3,02	-	-	33,40	15,03	-	51,45	-	51,45
Liguria	0,69	-	-	26,87	4,45	0,48	32,49	-	32,49
Veneto	1,61	-	-	18,64	13,34	-	33,59	-	33,59
Emilia-Romagna	1,62	-	-	24,00	2,36	-	27,98	-	27,98
Toscana	1,60	0,36	0,41	35,31	10,45	2,41	50,54	0,22	50,76
Umbria	0,42	-	-	18,97	1,57	-	20,96	-	20,96
Marche	0,67	-	-	25,70	2,97	0,67	30,01	-	30,01
Lazio	4,64	0,64	1,64	23,51	1,48	2,59	34,50	0,34	34,84
Abruzzo	0,64	1,87	0,83	23,19	4,52	6,60	37,65	2,10	39,75
Molise	3,97	2,23	1,68	4,80	0,23	3,44	16,35	1,15	17,50
Campania	2,32	12,95	1,77	76,33	14,98	29,58	137,93	5,84	143,77
Puglia	1,51	8,05	1,58	55,02	3,50	14,31	83,97	4,22	88,19
Basilicata	9,03	4,54	4,79	7,90	2,56	5,92	34,74	0,51	35,25
Calabria	9,55	12,74	9,65	23,37	1,24	16,31	72,86	3,25	76,11
Sicilia	123,78	25,48	28,44	-	1,82	-	179,52	13,81	193,33
Sardegna	13,63	6,24	4,74	-	0,70	9,16	34,47	4,65	39,12
TOTALE	180,60	75,10	55,53	442,52	87,31	92,01	933,07	36,09	969,16

N.B. Va segnalato che nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano è vigente una particolare legislazione in materia di finanza locale e conseguentemente agli enti locali delle stesse regioni sono attribuiti prevalentemente trasferimenti regionali e provinciali anziché statali.

N.B. Per molte regioni i valori dei contributi sono bassi perché alcune province hanno raggiunto una elevata autonomia finanziaria.

Elaborazioni effettuate con dati estratti al 15 febbraio 2010.

Tabella RP. 4. – RISORSE FINANZIARIE TRASFERITE AI COMUNI - Anno 2009 - Assegnazioni di diritto (milioni di euro)

REGIONI	CONTRIBUTI CORRENTI						CONTRIBUTI PER SVILUPPO INVESTIMENTI				
	Ordinario	Squilibrio fiscaltà locale	Consolidato	Compar- tecip. IRPEF	Altri contributi generali	Funzioni tra- sferite parte corrente	TOTALE	Amortamento mutui	Nazionale ordinario investimenti	TOTALE	TOTALE CONTRIBUTI
Piemonte	532,88	23,06	112,97	87,77	262,28	1,73	1.020,69	44,31	21,75	66,06	1.086,75
Lombardia	1.111,07	47,87	212,05	177,50	485,43	3,92	2.037,84	84,87	18,75	103,62	2.141,46
Liguria	206,02	15,89	41,34	33,50	132,60	0,79	430,14	19,04	3,68	22,72	452,86
Veneto	500,84	25,19	89,47	89,18	249,08	1,88	955,64	42,96	4,53	47,49	1.003,13
Emilia-Romagna	425,82	7,07	111,27	72,08	304,98	2,83	924,05	36,57	1,97	38,54	962,59
Toscana	410,95	9,23	111,35	72,57	252,33	3,31	859,74	34,89	1,97	36,86	896,60
Umbria	107,95	15,00	25,63	19,41	46,04	0,67	214,70	8,03	1,01	9,04	223,74
Marche	169,13	13,90	42,54	31,01	68,27	0,84	325,69	15,01	3,09	18,10	343,79
Lazio	552,02	28,21	582,62	107,81	435,94	3,61	1.710,21	59,02	4,57	63,59	1.773,80
Abruzzo	138,99	18,23	35,66	27,75	64,43	0,54	285,60	16,67	4,91	21,58	307,18
Molise	36,11	5,31	11,15	6,96	12,67	0,17	72,37	5,06	2,62	7,68	80,05
Campania	859,33	192,47	337,59	155,91	224,77	8,06	1.778,13	59,54	17,20	76,74	1.854,87
Puglia	495,38	56,44	103,15	97,72	162,76	1,65	917,10	40,22	1,21	41,43	958,53
Basilicata	86,36	19,39	32,28	16,12	19,99	0,38	174,52	9,79	1,75	11,54	186,06
Calabria	281,63	71,12	102,55	50,72	52,82	0,98	559,82	32,91	16,83	49,74	609,56
Sicilia	806,20	234,88	165,19	-	145,79	-	1.352,06	72,72	8,30	81,02	1.433,08
Sardegna	216,65	30,88	42,82	-	70,88	1,46	362,69	24,40	5,96	30,36	393,05
TOTALE PARZIALE	6.937,33	814,14	2.159,63	1.046,01	2.991,06	32,82	13.980,99	606,01	120,10	726,11	14.707,10
Valle d'Aosta	0,25	-	-	-	5,53	-	5,78	-	-	-	5,78
Trentino-Alto Adige	1,62	-	-	-	17,97	-	19,59	-	-	-	19,59
Friuli-Venezia Giulia	1,81	-	-	-	60,06	-	61,87	-	-	-	61,87
TOTALE GENERALE	6.941,01	814,14	2.159,63	1.046,01	3.074,62	32,82	14.068,23	606,01	120,10	726,11	14.794,34

N.B. Va segnalato che nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano è vigente una particolare legislazione in materia di finanza locale e conseguentemente agli enti locali delle stesse regioni sono attribuiti prevalentemente trasferimenti regionali e provinciali anziché statali; va tuttavia precisato che i trasferimenti compensativi per l'ICI vengono erogati, tramite i cennati enti, ai comuni presenti su tali territori.

Elaborazioni effettuate con dati estratti al 15 febbraio 2010.

Fonte: MINISTERO DELL'INTERNO

legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008. Entrambi i decreti leggi citati richiamano, fra l'altro, l'applicazione di molte norme già in vigore.

In applicazione della sopracitata legge sono stati attribuiti alle Province trasferimenti per complessivi 969,16 milioni di euro (Tabella RP. 3).

I contributi correnti del 2009 ammontano a 933,07 milioni e sono costituiti dalle seguenti voci:

- fondo ordinario di 180,60 milioni;
- fondo perequativo per gli squilibri della fiscalità locale di 75,10 milioni;
- fondo consolidato di 55,53 milioni;
- fondo compartecipazione IRPEF di 442,52 milioni;
- fondo per altri contributi generali di 87,31 milioni;
- fondo per le funzioni trasferite parte corrente di 92,01 milioni.

I contributi per sviluppo e investimenti ammontano a 36,09 milioni, come risulta dalla Tabella RP. 3.

Dall'analisi della tabella RP 3 si denota una maggiore attribuzione dei contributi alle province della regione Sicilia (193,33 milioni) e della regione Campania (143,77 milioni).

Nel 2009 sono stati attribuiti ai Comuni trasferimenti per complessivi 14.794,34 milioni (Tabella RP 4).

Nella Tabella sono posti in evidenza, per i Comuni, i valori dei trasferimenti erariali del 2009, costituiti dalle seguenti voci:

- una quota di 6.941,01 milioni relativa al fondo ordinario;
- una quota di 814,14 milioni relativa al fondo perequativo per squilibri della fiscalità locale;
- una quota di 2.159,63 milioni relativa al fondo consolidato;
- una quota di 1.046,01 milioni relativa alla compartecipazione I.R.P.E.F.;
- fondo per altri contributi generali di 3.074,62 milioni;
- fondo per le funzioni trasferite parte corrente di 32,82 milioni.

I contributi per sviluppo e investimento, come risulta dalla Tabella RP. 4 ammontano a 726,11 milioni e sono così suddivisi:

- una quota di 606,01 milioni relativa al fondo per lo sviluppo degli investimenti;
- una quota di 120,10 milioni relativa al fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

Risultano attribuite maggiori risorse (Tabella RP. 4) ai comuni della regione Lombardia (2.141,46 milioni) e della regione Campania (1.854,87 milioni).

Nel 2009 sono state attribuite alle Comunità montane trasferimenti erariali per complessivi 81,67 milioni (Tabella RP. 5).

I contributi correnti sono così ripartiti:

- fondo ordinario di 31,60 milioni;
- fondo consolidato di 36,45 milioni.

I contributi per sviluppo e investimenti 2009 come risulta sempre dalla Tabella RP. 5 ammontano a 13,62 milioni.

La ripartizione dei contributi complessivi favorisce in particolare la Campania (18,82 milioni) e la Calabria (12,73 milioni).

Tabella RP. 5. – RISORSE FINANZIARIE TRASFERITE ALLE COMUNITÀ MONTANE - Anno 2009 - Assegnazioni di diritto (milioni di euro)

REGIONI	CONTRIBUTI CORRENTI			CONTRIBUTI PER SVILUPPO INVESTIMENTI	TOTALE CONTRIBUTI
	Ordinario	Consolidato	TOTALE	Ammortamento mutui	
Piemonte	3,99	1,14	5,13	0,93	6,06
Valle d'Aosta	-	-	-	-	-
Lombardia	5,09	1,26	6,35	1,75	8,10
Liguria	1,34	0,52	1,86	0,66	2,52
Trentino-Alto Adige	-	-	-	-	-
Veneto	1,92	0,43	2,35	0,59	2,94
Friuli-Venezia Giulia	-	-	-	-	-
Emilia-Romagna	1,51	0,32	1,83	0,46	2,29
Toscana	1,45	0,76	2,21	0,37	2,58
Umbria	1,40	0,98	2,38	0,85	3,23
Marche	1,16	0,83	1,99	0,45	2,44
Lazio	2,48	0,84	3,32	1,18	4,50
Abruzzo	2,27	0,88	3,15	1,20	4,35
Molise	0,79	1,28	2,07	0,55	2,62
Campania	2,79	14,75	17,54	1,28	18,82
Puglia	0,79	1,31	2,10	0,72	2,82
Basilicata	1,56	3,13	4,69	0,98	5,67
Calabria	3,06	8,02	11,08	1,65	12,73
Sicilia	-	-	-	-	-
Sardegna	-	-	-	-	-
TOTALE	31,60	36,45	68,05	13,62	81,67

Elaborazioni effettuate con dati estratti al 15 febbraio 2010.

Fonte: MINISTERO DELL'INTERNO